

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

RICORSO PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE

ED IL RICONOSCIMENTO DI MISURE CAUTELARI

EX ART. 19 C.C.I.I.

Nell'interesse di:

EDA INDUSTRIES S.p.A. (C.F.: 00640600557), in persona dell'amministratrice unica Sig.ra Ma. Christina Allarces, con sede legale sita in Cittaducale (RI) - Via dell'Elettronica s.n.c. – 02015 RI, PEC: edaindustriesspa@legalmail.it, REA n. RI-50954, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Alessandro Petruccioli, C.F.: PTRLSN77R14H501Y, P.E.C. alessandropetruccioli@ordineavvocatiroma.org, fax. n. 06.64521666 con studio in Roma, Via della Conciliazione n. 10 - 00193 RM, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni al su indicato indirizzo P.E.C. costituente domicilio digitale ai sensi di legge; **Ricorrente**

PREMESSO IN FATTO CHE

1. In data 29.01.2026 la EDA Industries S.p.A. ha presentato tramite la piattaforma telematica nazionale la domanda di avvio della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, chiedendo ai sensi dell'art. 17 CCII la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori nel processo di risanamento societario (cfr. doc. 1 e 2).
2. L'istanza di nomina dell'esperto è stata proposta al Segretario della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, presso la quale la EDA Industries S.p.A. è iscritta con REA n. RI-50954, avendo la propria sede legale ed il centro operativo dei propri interessi in Cittaducale (RI) – Via dell'Elettronica s.n.c. (cfr. doc. 3).
3. La EDA Industries S.p.A. al momento della presentazione dell'istanza nonché a seguito di invito di integrazione, ha inserito nella piattaforma telematica tutta la documentazione richiesta, tra cui i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del 30.11.2025, un progetto di piano di risanamento e una relazione chiara e sintetica sull'attività in



concreto esercitata recante un piano finanziario, non solo per i successivi sei mesi ma recante i flussi di cassa previsionali per gli esercizi 2026-2028 e le iniziative che intende adottare, unitamente all'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia (cfr. doc. 4, 5, 6, 16, 18).

4. La EDA Industries S.p.A. con l'istanza di nomina dell'esperto ha chiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio aziendale nei confronti di tutti i creditori ai sensi dell'art. 18 CCII e la conseguente pubblicazione d'ufficio nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto, per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori potessero pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito della regolazione della crisi (Cfr. doc. 15).
5. Infatti, alla data della presentazione della domanda di avvio della composizione negoziata, la EDA Industries S.p.A. è stata destinataria, oltre che di diverse ingiunzioni di pagamento, anche immediatamente esecutive, pronunciate da diversi Tribunali su istanze dei creditori (cfr. doc. 27), anche della notificazione eseguita in data 15.01.2026 da parte della GECOB S.r.l. (C.F.: 05007700874), con sede in Catania, Contrada Bicocca-SS 192 KM 83+20, n. 19 - 95121 CT - appaltatore dei lavori commissionati per la costruzione di uno stabilimento industriale sito a Catania di proprietà della EDA Industries S.p.A. - di un atto di precetto per l'importo di € **6.015.669,19**, oltre agli ulteriori interessi moratori maturati e maturandi dal 15.01.2026 e alle imposte di registrazione, notificato contestualmente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 123/2026 pubblicato in data 14.01.2026, con cui il Tribunale di Catania si è pronunciato sul procedimento iscritto al R.G. n. 14414/2025 e ha ingiunto alla EDA Industries S.p.A. il pagamento senza dilazione ex art 642 c.p.c. in favore di GECOB S.r.l. dell'importo di € 5.965.700,70, oltre interessi come da domanda e spese processuali (cfr. doc. 26) nelle more della scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione avverso detto decreto.
6. Successivamente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, in data 10.02.2026, sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 123/2026, dopo aver notificato in data 15.01.2026 l'atto di precetto di cui sopra, la GECOB S.r.l. ha notificato tramite UNEP del Tribunale di Rieti atto di pignoramento presso i terzi **STmicroelectronics S.r.l.** (C.F. 09291380153), principale cliente della EDA Industries S.p.A. e gli istituti bancari Banco BPM S.p.A., Banca Mediolanum S.p.A. e Unicredit S.p.A., al fine di vincolare l'importo precettato aumento sino alla metà e quindi sino ad € **9.023.503,68**, citando il debitore a comparire all'udienza del



- 26.03.2026 davanti al Tribunale di Rieti e invitando i terzi pignorati a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (cfr. doc. 28).
7. Alla data del presente ricorso, non è ancora scaduto il termine di 10 giorni, decorrente dalla notificazione ai terzi dell'atto di pignoramento, per rendere la prescritta dichiarazione ex art. 547 c.p.c., tipica di detta procedura esecutiva a formazione progressiva.
 8. L'intervenuta notificazione dell'atto di pignoramento prezzo terzi da parte di GECOB S.r.l. nei confronti del principale cliente Stmicroelectronics S.r.l. e degli istituti bancari indicati, fatte salve le rivendicazioni e le contestazioni sulla legittimità dell'avversa pretesa da parte della EDA Industries S.p.A. – che si riserva di far valere in sede di opposizione nel merito dinnanzi il medesimo Tribunale di Catania entro il termine del 24.02.2026 nonché in fase esecutiva dinnanzi il Tribunale competente-, laddove rendesse indisponibili i crediti vantati dalla EDA nei confronti dei terzi, incidendo quindi sul principale flusso attivo di cassa, pregiudicherebbe inevitabilmente il patrimonio aziendale e quindi la possibilità di condurre le trattative con i propri creditori e di raggiungere con gli stessi un accordo finalizzato alla soluzione della crisi.
 9. La EDA Industries S.p.A. – sempre con l'istanza di nomina dell'esperto - ha dichiarato ai sensi dell'art. 20 CCII che sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applichino nei confronti della propria impresa gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e non si verifichi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1 numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile (Cfr. doc. 13).
 10. In data 13.02.2026 la CCIAA di Roma ha nominato quale esperto indipendente la Dott.ssa Daniela Saitta (C.F. STTDNL62M49F158M), con studio in Roma, Viale Tito Livio, 12 con indirizzo PEC d.saitta@pec.it, la quale sempre in data 13.02.2026 ha accettato l'incarico e la CCIAA di Roma sempre in data 13.02.2026 alle ore 14.10 ha comunicato alla EDA Industries S.p.A. l'intervenuta accettazione della nomina (cfr. **doc. 20 A, 20 B, 20 C**).
 10. In data 16.02.2026, la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo ha pubblicato nel Registro delle Imprese l'istanza di applicazione di misure protettive formulata dalla EDA Industries ai sensi dell'art. 18 CCII e l'avvenuta accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto (cfr. doc. 3, pag. 6-7).
 11. La EDA Industries S.p.A. con il presente ricorso, che si deposita entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la



conferma delle misure protettive e l'adozione dei provvedimenti cautelari, come di seguito specificati, ritenuti necessari per condurre a termine le trattative.

1. Sulla compagine sociale, la governance e la storia della EDA INDUSTRIES

S.p.A.

La EDA Industries S.p.A, avente sede legale in Cittaducale (RI), alla Via dell'Elettronica s.n.c., C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Rieti – Viterbo n. 00640600557, è stata costituita in data 20.08.2002 con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari ad € 493.420,00, dal socio unico EDA Holding SRL, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00927720573, con sede legale in Piazzale Ferdinando Martini, n. 3.

La governance è affidata ad un amministratore unico individuato nella persona di MA. Christina Allarces, a cui è affidata la rappresentanza dell'impresa.

La società, inoltre, è dotata del Collegio sindacale, quale organo di controllo a cui è demandato il solo controllo legale, che risulta così composto: presidente del collegio sindacale, Alberto Donati; sindaco, Federica Leoncini; sindaco, Michela Galasso; supplente, Roberto Munk; supplente, Antonio Colucci.

La società ha inoltre, nominato la società di revisione BAKER TILLY REVISIA S.p.A. alla quale è stata assegnata la revisione contabile prevista dalla normativa (cfr. doc. 3). La EDA Industries S.p.A., con oltre 500 sistemi installati nel mondo in più di 25 Paesi, opera nel settore dell'elettronica e dei semiconduttori. Per questo mercato, sia domestico che internazionale e ad elevato contenuto tecnologico, progetta e produce sistemi di Burn-in & Test, fornendo anche servizi di esecuzione di prove di affidabilità e di test. Gli ambiti principali di attività risultano essere:

- a) affidabilità, Burn-in e Testing di dispositivi semiconduttori, moduli di potenza e moduli elettronici;
- b) produzione e fornitura di burn-in boards, piattaforme di test, test stations, wafer-level burn-in, sistemi termici (thermal platforms), stazioni di test, software e strumenti di analisi dati;
- c) supporto per diverse tecnologie ovvero dispositivi SiC e GaN, moduli di potenza, microprocessori, circuiti analogici/digitali/misti, MEMS, memorie, moduli elettronici e componenti "high-power".

La società fornisce anche servizi aggiuntivi, quali: a) laboratorio di affidabilità e burn-in service, con centro dedicato a Catania operativo fin dal 2013; b) assistenza post-



vendita, manutenzione, riparazione di apparecchiature di test e supporto tecnico / application engineering

La società EDA Industries ha il proprio headquarter a Cittaducale (Rieti) e opera attraverso ulteriori sedi localizzate in Italia, precisamente a Terni (che funge da centro di Ricerca e Sviluppo) e Catania (che funge da laboratorio di prove di affidabilità e supporto engineering). La EDA Industries garantisce inoltre una presenza globale attraverso sedi in Asia e Nord Africa, per la precisione a Singapore, Filippine, Malesia, Cina e Marocco. Tali sedi svolgono funzioni di supporto al mercato locale, includendo attività di service e, in parte, capacità produttive.

2. Sulle cause della crisi e sulla situazione debitoria

(pag. 25 progetto di piano)

La società versa nel momento attuale nell'obiettivo impossibilità di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, non disponendo della liquidità necessaria per soddisfare i creditori alle scadenze pattuite. Tale situazione – certamente sussumibile nella nozione di stato di crisi – è riconducibile alle cause di seguito esposte:

- **Crisi strutturale del comparto Automotive e rallentamento della transizione all'elettrico:** la società ha subito in maniera diretta gli effetti della profonda contrazione che ha colpito l'industria automobilistica globale ed europea in particolare. Il brusco rallentamento nella domanda di veicoli elettrici (EV), dovuto al venir meno degli incentivi governativi in mercati chiave e alle incertezze geopolitiche ed economiche, ha generato una reazione a catena lungo l'intera filiera;
- **Blocco degli investimenti (CAPEX) nel settore dei semiconduttori di potenza:** essendo il core business della società legato alla fornitura di sistemi di Burn-in e Test per i dispositivi a semiconduttore (in particolare SiC e GaN, fondamentali per gli inverter delle auto elettriche), la crisi dell'auto ha comportato una drastica riduzione degli investimenti da parte dei principali produttori di chip (IDM - Integrated Device Manufacturers). Tali clienti, fronteggiando un eccesso di scorte di componenti invenduti, hanno congelato o posticipato a data da destinarsi l'acquisto di nuovi macchinari di test, causando un crollo imprevisto del portafoglio ordini;
- **Annullamento e slittamento commesse:** la società ha registrato il rinvio unilaterale di commesse già contrattualizzate o in fase di negoziazione avanzata, con conseguente e sensibile riduzione del fatturato atteso nel corso dell'esercizio 2024 e di quello di riferimento. Tale fenomeno ha privato la società dei flussi di cassa operativi necessari a sostenere i costi fissi di struttura e gli approvvigionamenti già effettuati, determinando lo squilibrio finanziario attuale;



• **Impatto finanziario degli investimenti strutturali (sede di Catania):** ad aggravare la tensione finanziaria in un contesto di contrazione dei ricavi, ha concorso l'ingente sforzo economico sostenuto dalla società per il potenziamento della propria infrastruttura produttiva. Nello specifico, si fa riferimento all'acquisizione dell'area industriale di circa 12.500 mq sita in Catania e alla successiva edificazione del nuovo stabilimento/capannone industriale. Sebbene tale operazione immobiliare rivesta un carattere indispensabile per lo sviluppo del business e l'incremento della capacità operativa nel medio-lungo termine, essa ha comportato, nel breve periodo, un significativo **drenaggio di liquidità (cash-out)**. La finalizzazione di tale investimento (CAPEX) si è sfortunatamente collocata in concomitanza temporale con la sopraggiunta crisi del settore *Automotive* e il conseguente annullamento delle commesse sopra descritto. Tale "tempesta perfetta" — caratterizzata da uscite certe e indifferibili per l'investimento immobiliare a fronte di entrate correnti venute improvvisamente a mancare — ha eroso le disponibilità liquide della società, privandola del capitale circolante necessario per ammortizzare lo shock di mercato. Ciò ha determinato il venir meno dei flussi finanziari necessari per adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. In particolare, ciò ha determinato l'impossibilità di onorare alcuni debiti pregressi, oltre che un incremento delle difficoltà di adempiere alle successive pattuizioni raggiunte con i propri fornitori, finanche, da ultimo, al pagamento delle ultime mensilità maturate nei confronti dei dipendenti.

Come indicato al punto 9.1 del progetto di piano di risanamento (cfr. doc. 5, pag. 59 e seg.), alla data del 30.11.2025, il debito della EDA Industries ammonta a complessivi Euro 25.535.874, come descritti nella tabella che segue:

SITUAZIONE DEBITORIA EDA INDUSTRIES SPA			
DESCRIZIONE CREDITORE	IMPORTO	SCADUTO	A SCADERE
FORNITORI	12.141.651,96	10.906.831,73	1.235.376,73
BANCHE	10.763.983,87	1.982.470,08	8.700.755,98
AGENZIA ENTRATE	653.973,00	435.617,92	218.355,08
INPS/INAIL	484.027,89	199.542,24	284.485,65
DIPENDENTI	531.381,38	527.856,18	3.525,20
DEBITI VS SOC. GRUPPO	960.855,83	960.855,83	-
TOTALI	25.535.873,93	15.013.173,98	10.442.498,64

Per far fronte a tali criticità, la società ha deciso di ricorrere alla composizione negoziata della crisi, allo scopo di addivenire ad una soluzione idonea al superamento della condizione di crisi in cui attualmente versa.



3. *Sulle linee guida del progetto di piano di risanamento depositato dalla EDA Industries S.p.A. nell'ambito della procedura di composizione negoziata ex art. 12 e ss. CCII.*

L'obiettivo che la società si pone di realizzare, attraverso la composizione negoziata della crisi è quello di ripristinare le condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario attraverso le seguenti principali azioni:

- riduzione dei costi di produzione attraverso una politica di ottimizzazione del magazzino e più in generale di ottimizzazione economica;
- miglioramento della marginalità delle singole commesse e dei flussi di cassa attesi;
- ristrutturazione dell'intera esposizione debitoria e rideterminazione della politica del debito.

In particolare la ristrutturazione aziendale alla base del progetto di piano di risanamento prevede i seguenti punti generali:

- incremento del fatturato annuale per gli esercizi 2026-2028 così come previsti dal piano previsionale; tale incremento di fatturato dovrebbe riflettere il superamento della crisi del mercato automotive, sebbene in termini numerici il valore esposto nei bilanci previsionali, riflette uno scenario conservativo che si ritiene e si auspica realizzabile e raggiungibile, piuttosto che uno espansivo;
- incremento medio della marginalità prevista sulle singole commesse passando progressivamente dall'incidenza del costo di produzione sul ricavo della singola commessa del 65% circa, ad un'incidenza media del costo della singola commessa di circa il 55%;
- riduzione del costo del lavoro per gli anni 2026 e 2027 (fino a giugno) per effetto dell'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni; tale utilizzo si rende necessario al fine di salvaguardare i posti di lavoro, anche in virtù del fatto che il management della società ritiene che nei prossimi anni la società incrementerà il fatturato come previsto dai conti economici previsionali allegati al piano;
- messa a reddito del complesso industriale di Catania; il complesso è stato acquistato nel mese di dicembre 2022 (il solo terreno) e realizzato a partire dal 2023 ma non ancora ultimato (percentuale di completamento attuale dichiarato pari al 94,09%) nelle aree esterne a causa del blocco delle attività da parte del fornitore GECOB S.r.l.; una volta ultimato, tale complesso industriale sarà utilizzato non solo per le attività di produzione e testing della società ma anche per locare alcuni spazi ad uno dei principali clienti della società generando ulteriore flusso di cassa positivo da destinare al pagamento dei creditori;



- apporto del socio; nel corso dell'anno 2026, sarà previsto un apporto del socio EDA Holding quantomeno di € 500.000,00 al fine di riequilibrare alcuni squilibri finanziari dovuti al ripristino non ancora totale dei volumi di vendita e alla minore incidenza finanziaria della Cassa Integrazione Guadagni rispetto all'ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro; ciò si rende preferibile in luogo della chiusura dei rapporti di lavoro (che avrebbe una maggiore incidenza in termini di riduzione dei costi) che andrebbe ad allineare la forza lavoro (attualmente dimensionata su un fatturato superiore ad € 25 milioni) con il fatturato atteso nel 2026 e nel 2027;
- la dismissione di parte del magazzino attualmente non movimentato o non utilizzato in commesse, al fine di recuperare nuova finanza e destinarla al sostenimento dei flussi di cassa attesi nell'anno 2026.

I risultati che ci si attende di ottenere attraverso l'adozione di tali azioni consistono i) in una riduzione dell'indebitamento complessivo, ii) un efficientamento dei costi di gestione e dei flussi di cassa, iii) un innalzamento della marginalità e iv) una rideterminazione della politica del debito che, in tal modo, possa migliorare il grado di solvibilità aziendale e consentire alla società di uscire dal momento contingente di tensione finanziaria.

Oggetto del piano di risanamento, dunque, è quello di superare la condizione di crisi in cui versa la società, ricorrendo alla composizione negoziata e, per tale via, salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali.

In particolare, la società si prefigge di realizzare detti obiettivi attraverso:

- il pagamento integrale dei crediti dei dipendenti, avendo la società il primario interesse di assicurare la stabilità del capitale umano e la continuità delle competenze tecniche distintive;
- il pagamento integrale dei crediti dei professionisti incaricati di assistere la Società nella predisposizione della documentazione per l'accesso alla procedura di composizione negoziata, del ricorso giudiziale per la conferma (e la proroga) delle cc.dd. misure protettive del patrimonio aziendale, entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di composizione negoziata;
- il pagamento integrale dei crediti di altri professionisti entro 12 mesi alla positiva chiusura della procedura di composizione negoziata;
- il pagamento integrale dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti Previdenziali e quindi nessuna riduzione dell'indebitamento complessivo con rateizzazione concessa dall'attuale normativa fiscale e prosecuzione delle attuali rateizzazioni;



- con riferimento agli istituti bancari e finanziari, la ristrutturazione dell'indebitamento complessivo nei confronti degli istituti di credito pari a € 10.763.983,87 (ovvero pari al 42% del totale della massa debitoria), con congelamento del debito esistente per il periodo che va dalla positiva chiusura della procedura di composizione negoziata, in caso di esito positivo della stessa, fino al 2030; il consolidamento dei debiti finanziari attraverso il predetto periodo di moratoria o di preammortamento sarà seguito da una ristrutturazione del debito bancario nell'ambito di un piano di rateizzazione con un orizzonte temporale più lungo che dovrebbe garantire una sostenibilità finanziaria della società in linea con i flussi di cassa attesi nei prossimi anni;
- con riferimento ai fornitori strategici non sostituibili, la riduzione dell'indebitamento complessivo per € 481.458,00 pari al 30%, con annessa ridefinizione degli accordi commerciali, delle dilazioni di pagamento accordate e di possibili concentrazioni di ordinativi per poter beneficiare di economie; la ristrutturazione di tali debiti in un orizzonte temporale di 4 anni (dal 2028 al 2031) e il mantenimento dei rapporti commerciali nell'ambito di accordi quadro più strutturati, dovrebbe consentire di mantenere gli stessi standard qualitativi e le stesse modalità di lavorazioni con conseguente miglioramento dei flussi di cassa delle *performances* economiche;
- con rifornimento ai fornitori strategici parzialmente sostituibili, la riduzione dell'indebitamento complessivo nei confronti degli altri fornitori strategici per € 415.438,15 pari al 40% della massa debitoria complessiva, con annessa ridefinizione degli accordi commerciali, delle dilazioni di pagamento accordate e di possibili concentrazioni di ordinativi per poter beneficiare di economie; anche in questo caso la ristrutturazione di tali debiti, congiuntamente con il pagamento in un orizzonte temporale definito (fino al 2031) dovrebbe consentire il mantenimento dei rapporti commerciali con accordi quadro più strutturati e un miglioramento del flusso di cassa;
- con riferimento agli altri creditori, riduzione dell'indebitamento complessivo nei confronti degli altri creditori per € 6.076.422 pari al 65% della massa debitoria complessiva con pagamento rateizzato nell'orizzonte temporale previsto per tutti gli altri fornitori e conseguente miglioramento e stabilizzazione del flusso di cassa nel periodo oggetto di rateizzazione;
- con riferimento ai debiti verso società del gruppo, questi saranno oggetto di integrale stralcio, quale contributo diretto degli azionisti e delle parti correlate al risanamento dell'impresa.

La proposta così configurata, in presenza dei flussi di cassa ipotizzati e dei bilanci previsionali (puntualmente descritti nel progetto di piano, cui si rimanda, cfr. doc. 5,



pag. 63, 74 e ss, doc. 16), consentirà alla società di ripristinare il proprio equilibrio finanziario, attraverso:

- ✓ il mantenimento dell'attuale forza lavoro (n. 124 addetti all'impresa, cfr. doc. 3, pag.13) con utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni fin tanto che il fatturato non viene ripristinato a valori più consoni (sebbene ridotto rispetto all'anno 2023 nell'ottica di una valutazione conservativa);
- ✓ la stabilizzazione del flusso di cassa per il pagamento dei debiti pregressi nel periodo 2028-2038 con un esborso annuale di circa € 1,3 milioni in linea con i flussi di cassa che la società si ritiene avrà nel corso del periodo considerato; per la precisione, un flusso di cassa di € 1.292.083 per il periodo 2028-2031 e di € 1.345.498 per il periodo 2031-2038.

Con riferimento alla proposta, fermo ogni sviluppo che interverrà durante lo svolgimento della procedura, si rileva che questa risulti essere comunque più conveniente per l'intero ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria grazie alla generazione, nel corso del piano, dei flussi finanziari idonei, da un lato, al soddisfacimento dei creditori in base a specifici accordi e, dall'altro lato, a consentire alla EDA Industries S.p.A. di recuperare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, il tutto in uno scenario di continuità aziendale, che risulta essere l'unico modo per evitare il depauperamento che subirebbero i valori dei vari assets aziendali in uno scenario alternativo liquidatorio. In tal senso, occorre rilevare come i valori indicati nel piano con riferimento al valore dei beni immobili e ai beni mobili, siano stati rilevati e valutati attraverso l'applicazione di criteri di funzionamento e non criteri liquidatori, sul presupposto, pertanto, della prosecuzione dell'attività aziendale.

In ipotesi liquidatoria, difatti, il valore degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, ma anche degli stessi beni immobili, che in questa ipotesi, sarebbero oggetto di dismissione, risulterebbero inevitabilmente inferiori rispetto ai valori di funzionamento, così da risultare inadeguati al soddisfacimento del ceto creditorio proposto nel progetto di piano.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che la proposta di manovra finanziaria appena riepilogata – e delineata nel progetto di piano, doc. 5 – potrà subire modifiche e integrazioni nel corso delle trattative con i creditori in relazione all'affinamento dell'analisi dei dati, all'evoluzione della gestione e al negoziato con i creditori stessi.

4. Sussistenza dei requisiti per l'accesso alla composizione negoziata ex artt. 12, 19 e 27 CCII



1. Nel caso di specie, come emerge dai documenti in atti e come si auspica venga confermato dall'esperto nominato - in ordine ai requisiti per l'accesso alla composizione negoziata – sussiste sia il requisito soggettivo ovvero la qualifica di imprenditore della società ricorrente sia su quello oggettivo ovvero sia il trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, come si evince altresì dalla situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del 22.12.2025, che si deposita unitamente al presente ricorso, da cui risulta un risultato di esercizio di periodo riportante una perdita pari ad € 5.051.112,93 (cfr. doc. 19, Conto Economico al 22.12.2025, pag. 7).
2. Ai sensi dell'art. 19 CCII, la EDA Industries S.p.A., entro il giorno successivo alla pubblicazione nel Registro dell'impresa dell'istanza di concessione delle misure protettive, con il presente ricorso, ha chiesto al Tribunale di Rieti la conferma delle misure protettive e ha formulato domanda per la concessione di provvedimenti cautelari.
3. Ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, la richiesta di conferma è stata presentata dinanzi al Tribunale di Rieti ovvero sia il Tribunale nel cui circondario la società (non assoggettabile ad amministrazione straordinaria) ha la propria sede legale (Cittaducale RI), come risultante dal registro delle imprese ed il centro operativo dei propri interessi.
4. Unitamente al ricorso, la EDA Industries ha prodotto, ai fini della loro acquisizione, i diversi documenti richiesti dall'art. 19, comma 2, CCII e precisamente:
 - A. i bilanci degli ultimi tre esercizi relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024 (cfr. doc.18);
 - B. la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del 30.11.2025 (cfr. doc. 4);
 - C. una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del 22.12.2025 ovvero sia non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso (cfr. doc. 19);
 - D. l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata o ordinaria verificata (cfr. doc. 6,21);
 - E. il progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2 ed un prospetto delle iniziative che intende adottare (cfr. doc. 5); un piano finanziario per i successivi sei mesi, precisamente i flussi di cassa previsionali 2026-2028 (cfr. doc. 5, pag. 66 e ss e doc. 16);
 - F. una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, da parte dell'amministratore unico della EDA Industries S.p.A., attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata (cfr. doc. 22);
 - G. l'accettazione dell'esperto Dott.ssa Daniela Saitta (C.F. STTDNL62M49F158M), con studio in Roma, Viale Tito Livio, 12 e con indirizzo PEC d.saitta@pec.it, comunicata in data 13.02.2026 alle ore 14.10 (cfr. doc. 20 A, 20 B, 20 C).



5. Da ultimo ai sensi dell'art. 25 quinquies CCII si allega che, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 17 CCII, la EDA Industries S.p.A. non ha avviato un procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74, né che tali istanze, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, siano state rinunciate (cfr. doc. 7).

5. SULLA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE

La EDA Industries S.p.A., con il presente ricorso, manifesta interesse ad ottenere la conferma delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII, richieste contestualmente all'avvio della procedura di composizione negoziata, ritenute essenziali per le trattative e la regolazione della crisi.

In particolare la EDA Industries S.p.A. chiede che vengano confermate le misure protettive tipiche, automatiche e provvisorie, richieste in sede di nomina dell'esperto e quindi:

- 1) il divieto per i creditori di acquisizione di diritti di prelazione se non concordati con EDA Industries S.p.A e il divieto di inizio azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa ex art. 18 comma 3, CCII;
- 2) la preclusione della possibilità di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, dalla data di pubblicazione della istanza di nomina dell'esperto, fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione della composizione negoziata ex art 18 comma 4, CCII;
- 3) la preclusione per i creditori di rifiutare l'adempimento o di risolvere unilateralmente in contratti, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno della EDA Industries S.p.A. per il solo fatto di vantare crediti insoddisfatti anteriori al deposito dell'istanza ex art 18, comma 1, CCII;
- 4) lo specifico divieto per le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti di revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza ex art. 18, comma 1, CCII;
- 5) la sospensione, su istanza di parte, degli obblighi di ricapitalizzazione ex art. 20 CCII (cfr. doc. 13, 15).

La ratifica giudiziale delle predette misure protettive richiede una verifica sulla presenza dei presupposti quali il *fumus boni iuris*, inteso come concreta possibilità di risanamento fondata su un piano credibile e supportato dalle valutazioni dell'esperto e il *periculum in mora*, inteso come necessità che le misure siano idonee a garantire lo svolgimento delle trattative senza arrecare pregiudizi sproporzionati ai creditori o a terzi. Pertanto, qualora le predette misure



protettive si rivelino idonee a tutelare trattative concrete, anche alla luce del comportamento delle parti coinvolte, il giudice deve procedere con la convalida delle stesse.

Quanto al fumus, la ragionevole probabilità di raggiungere il risanamento dell'impresa all'esito delle trattative emerge dalla struttura del progetto di piano di risanamento e, come ci si attende, dal parere che verrà reso dall'esperto ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII sulla fattibilità del piano di risanamento elaborato. La composizione negoziata avviata dalla EDA Industries S.p.A. mira a definire un accordo con tutti i creditori che preveda il consolidamento del debito scaduto al 30.11.2025, un periodo di moratoria dei pagamenti e di riscadenzamento del debito in un arco temporale variabile per ciascuna tipologia di creditori, che sarà soddisfatto grazie ai flussi attesi e alle iniziative da intraprendere (tra cui l'immissione di nuova finanza da parte del socio unico), anche attraverso l'utilizzo degli istituti messi a disposizione dall'amministrazione finanziaria, come le c.d. rottamazioni e/o rateizzazioni.

Sussiste altresì il *periculum in mora* ovvero la utilità delle misure richieste per lo svolgimento delle trattative nonché l'assenza di pregiudizi sproporzionati derivanti ai creditori o ai terzi dalla loro applicazione e la loro adeguatezza e proporzionalità rispetto all'obiettivo del risanamento aziendale, eliminando il rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicarne lo svolgimento e l'esito.

Difatti, alla luce del progetto di piano di risanamento sopra descritto, le misure protettive, al pari di quelle cautelari di seguito specificate, potranno consentire la salvaguardia della continuità operativa aziendale, consentendo alla EDA di generare i flussi di cassa indispensabili per finanziare il piano di risanamento e la soddisfazione, seppur parziale e dilazionata, dei creditori.

Come già descritto in premessa al punto 5 delle premesse, la EDA Industries S.p.A. ha ricevuto;

- una pluralità di notificazioni di ingiunzioni di pagamento (cfr. doc. 27) nel mese di gennaio 2026 e di diffide stragiudiziali di pagamento;
- in data 15.01.2026 la notificazione di un atto di precetto su titolo provvisoriamente esecutivo per l'importo di **€ 6.015.669,19** da parte dell'appaltatore GECOB S.r.l.;
- in data 10.02.2026 la notificazione di un atto di pignoramento presso terzi al fine di vincolare l'importo precettato aumento sino alla metà e quindi sino ad **€ 9.023.503,68** da parte dell'appaltatore GECOB S.r.l. (cfr. doc. 28);
- in data 12.02.2026 atto di precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 259.573,41, oltre accessori e spese, da parte del fornitore Fenix Automation S.r.l.



Appare chiaro che la sottoposizione a vincolo (per un importo aumentato sino ad € 9.000.000,00) di beni o dei crediti vantati dalla EDA Industries S.p.A nei confronti dei clienti per le commesse in consegna (tra cui STmicroelectronic S.r.l., rilevante cliente della EDA Industries S.p.A.) e/o nei confronti degli istituti bancari ovverosia l'aggressione del patrimonio e dei beni della società, renderebbe concreto il rischio di pregiudicare l'operatività della società e quindi il buon esito della procedura appena avviata, le iniziative poste alla base del progetto di piano di risanamento e quindi le ragioni dell'intero ceto creditorio.

La verifica giudiziale, difatti, oltre ai diversi requisiti formali e documentali, richiede di *“effettuare un bilanciamento fra i contrapposti interessi, la cui misura è dettata dall'esistenza di un interesse prevalente e pubblico al risanamento dell'impresa che impone alle parti un dovere di cooperazione ben più ampio rispetto al comportamento secondo buona fede che deve informare i rapporti fra i privati; l'interesse individuale dei creditori e dei terzi incisi dalle misure soccombe, infatti, a fronte della protezione del patrimonio richiesta dall'imprenditore anche quando consista in un "sacrificio apprezzabile" e purché non assurga, come già accennato, a "pregiudizio sproporzionato" ...omissis.... “verificando la maggior convenienza del percorso di risanamento rispetto all'alternativa liquidatoria, da intendersi non come condizione di accesso alla procedura di composizione negoziata, ma come criterio di bilanciamento dei contrapposti interessi ai fini del riconoscimento di una protezione anticipata del patrimonio”* (cfr. Tribunale di Nola, 15.05.2025).

Come già allegato, si ribadisce che il progetto di risanamento proposto dalla EDA Industries S.p.A., sul presupposto della generazione dei flussi finanziari ed anche di apporti da parte del socio unico, idonei al soddisfacimento dei creditori in base a specifici accordi e a consentire alla EDA Industries S.p.A. il recupero dell'equilibrio economico e finanziario, in continuità aziendale, risulta essere comunque più conveniente per l'intero ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria, che imporrebbe una percentuale di soddisfazione per i creditori chirografari ben ridotta (cfr. doc. 5, pag. 79 e ss).

Nel caso di specie, dunque, le misure protettive costituiscono lo strumento per rendere perseguibile il risanamento della EDA Industries S.p.A., creando un intervallo di tempo, libero da azioni esecutive e cautelari, in cui l'impresa possa operare, sotto il controllo e la supervisione dell'esperto e coltivare le trattative con i creditori al fine di addivenire ad uno degli esiti conclusivi di cui all'art. 23 CCII.

In conclusione, si ritiene che le richieste misure protettive nei confronti di tutti i creditori della società siano senz'altro necessarie per un risanamento, che consenta di mantenere la continuità aziendale della EDA Industries S.p.A. mediante il proficuo svolgimento della procedura di



composizione negoziata e la fattiva conduzione delle trattative con il ceto creditorio, al contempo senza arrecare alcun pregiudizio sproporzionato ai creditori.

6. SUL RICONOSCIMENTO DI MISURE CAUTELARI ATIPICHE

In questa sede, la EDA Industries S.p.A. chiede altresì la concessione di misure cautelari atipiche, ritenute, alla luce del progetto di piano di risanamento, idonee ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, ritenendo sussistere i presupposti di *fumus boni iuris* nella possibile perseguibilità del risanamento e di *periculum in mora* come già allegato e di seguito ulteriormente specificato.

In particolare la EDA Industries S.p.A., in quanto strumentale alla protezione delle trattative, chiede che venga disposto temporaneamente, per un periodo di 120 giorni ovverosia con decorrenza dalla data di efficacia delle misure protettive e per tutta la loro durata:

- A. lo svincolo delle somme dovute da STmicroelectronics S.r.l. in favore di EDA Industries S.p.A., come di seguito indicate, salvo errori od omissioni, oggetto di pignoramento presso terzi da parte di GECOB S.r.l. per l'effetto dell'atto notificato al debitore in data 10.02.2026, in forza del D.I. n. 123/2026 - R.G. n. 14414/2025 del Tribunale di Catania e lo svincolo dei conti correnti della EDA Industries S.p.A. accessi con Banco BPM S.p.A. e Unicredit S.p.A. -con diritto della EDA Industries S.p.A. alla restituzione delle somme già vincolate e della libera e piena facoltà di disporre dell'eventuale saldo attivo e con ordine ai terzi pignorati STmicroelectronics S.r.l., Banco BPM S.p.A e Unicredit S.p.A. di procedere al versamento delle somme pignorate in favore di EDA Industries S.p.A.;
- B. la sospensione dell'efficacia dell'atto di pignoramento presso terzi della GECOB S.r.l. notificato al debitore in data 10.02.2026, in forza del D.I. n. 123/2026 - R.G. n. 14414/2025 del Tribunale di Catania, con riferimento alle somme dovute da STmicroelectronics S.r.l., in corso di esigibilità come di seguito indicate, salvo errori od omissioni e ai futuri accrediti sui conti correnti accessi con Banco BPM S.p.A. e Unicredit S.p.A., con diritto della EDA Industries S.p.A alla libera e piena facoltà di disporre delle somme, del conto corrente e dell'eventuale saldo attivo e con ordine ai terzi pignorati STmicroelectronics S.r.l., Banco BPM S.p.A e Unicredit S.p.A. di non assoggettare a vincolo le somme dovute alla EDA Industries S.p.A.;
- C. il divieto per Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino S.C., Blu Banca S.p.A., Credito Emiliano S.p.A.- CREDEM, Confeserfidi Soc. Cons. a r.l., ART S.r.l. (già ART SGR S.p.A.), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e agli eventuali cessionari/mandatari dei loro crediti, garantiti dal Fondo di Garanzia,



gestito da Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.A. e/o dal Fondo Europeo per gli Investimenti FEI, di escutere la garanzia pubblica sui crediti verso EDA Industries S.p.A., nonché il divieto e l'inibizione dell'istruttoria, ove già in corso, e dei pagamenti delle somme dovute da parte di Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.A. in forza di tale garanzia;

- D. il divieto per Banca di Credito Cooperativo di Roma, BPER Banca S.p.A., Blu Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Credito Emiliano S.p.A.- CREDEM, Intesa Sanpaolo S.p.A, Unicredit S.p.A. e agli eventuali cessionari/mandatari dei loro crediti, di escussione delle garanzie prestate dal garante-socio unico EDA Holding S.r.l. in favore della EDA Industries S.p.A.;
- E. il divieto per Banca di Credito Cooperativo di Roma, BPER Banca S.p.A., Blu Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Credito Emiliano S.p.A.- CREDEM, Intesa Sanpaolo S.p.A, Unicredit S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino S.C. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di compensazione tra i saldi attivi dei conti correnti e i saldi passivi e/o le rate dei finanziamenti a scadenza.

MISURE CAUTELARI sub lett. A e B

In merito alla richiesta di svincolo delle somme pignorate e alla sospensione dell'efficacia dell'atto di pignoramento presso terzi notificato da GECOB S.r.l. in data 10.02.2026

Come già allegato, l'intervenuta notificazione in data 10.02.2026, successivamente alla presentazione dell'istanza ex art. 18 CCII depositata in data 29.01.2026, dell'atto di pignoramento presso terzi da parte di GECOB S.r.l. nei confronti di uno dei principali clienti STmicroelectronics S.r.l. e degli istituti bancari indicati, fatte salve le rivendicazioni e le contestazioni della EDA Industries S.p.A. sulla legittimità dell'avversa pretesa, laddove rendesse indisponibili i crediti vantati dalla società nei confronti della STmicroelectronics per le commesse già eseguite e quelle in corso di lavorazione/consegna, inciderebbe sui flussi di cassa, compromettendo la possibilità di condurre le trattative e di raggiungere con i creditori un accordo per la soluzione della crisi.

Come emerge dai ricavi dell'anno 2024 e 2025 il cliente STmicroelectronics S.r.l. rappresenta sicuramente il principale cliente della EDA Industries; nello specifico la società ha emesso fatture attive nei confronti del sopracitato cliente per importi rilevanti, pari a € 4.041.279,92 (al lordo dell'IVA) nell'esercizio chiuso al 31.12.2024 e pari a € 5.666.972,37 (al lordo dell'IVA) nell'esercizio chiuso al 31.12.2025.



Nel caso di specie, sussiste il concreto pericolo di un pregiudizio irreparabile che deriverebbe, rispetto al buon esito delle trattative, dalla mancata concessione della misura richiesta, considerato il contenuto del progetto di piano in continuità aziendale.

L'impossibilità per la EDA Industries S.p.A. di disporre delle somme dovute dal cliente STmicroelectronics S.r.l. per le commesse definite e fatturate nonché per quelle in lavorazione ed in consegna nei prossimi mesi, impedirebbe di dare attuazione al progetto di piano stesso, con cui si prevede che attraverso detti flussi di cassa la società rispetti i pagamenti dovuti in favore dei lavoratori e dei fornitori, assicurando la continuità aziendale. Altresì la mancata libera disponibilità dei conti correnti e delle linee di credito con BPM S.p.A. e Unicredit S.p.A. limiterebbe l'esercizio dell'attività di impresa e quindi la realizzazione stessa degli obiettivi del piano.

A ciò si aggiunga che lo svincolo delle somme pignorate (sub. A) e in ogni caso l'inibitoria temporanea dell'efficacia del pignoramento presso terzi della GECOB S.r.l., creditore chirografario, sui crediti in corso di esigibilità (sub. B), oltre ad assicurare la piena operatività aziendale, eviterebbe l'insorgenza di posizioni preferenziali tra creditori, senza alterare l'ordine delle preferenze e i gradi di privilegio.

Per il creditore di natura chirografaria GECOB S.r.l. il sacrificio che gli verrebbe imposto temporaneamente e nelle more della pendenza del giudizio dinanzi il Tribunale di Catania sulla fondatezza della pretesa azionata con D.I. provvisoriamente esecutivo, appare proporzionato rispetto all'obiettivo del risanamento dell'impresa ed alle conseguenze per lo stesso creditore, in difetto dell'auspicato risanamento a causa di una forzata inoperatività aziendale, conseguente all'indisponibilità dei crediti vantati dalla EDA Industries S.p.A.

Sussiste altresì l'urgenza che siffatta misura cautelare sia adottata con decreto *inaudita altera parte*, in ragione:

a) delle somme esigibili dovute da STmicroelectronics sino alla data di notifica dell'atto di pignoramento, salvo errori od omissioni, per un importo di € 320.681,25 (cfr. doc 30_A) e precisamente:

FATTURA	Data documento	Data di scadenza	Saldo in scadenza
250300216	20.08.25	15/10/2025	73.440,00
250300292	09.10.25	31/10/2025	3.500,00
250300252	11.09.25	14/11/2025	129.000,00
250300253	11.09.25	14/11/2025	50.000,00
250300331	14.11.25	14/11/2025	125.000,00
250300276	01.10.25	15/11/2025	26.003,25
250105018	21.11.25	21/11/2025	-103.200,00
250300313	30.10.25	15/12/2025	2.700,00
250300341	24.11.25	14/01/2026	3.274,20
250300357	09.12.25	23/01/2026	363,80
250300380	19.12.25	02/02/2026	10.600,00



TOTALE ANTE 10/02

320.681,25;

b) dell'imminente incasso di ulteriori somme vantate dalla EDA Industries S.p.A. nei confronti della STmicroelectronics S.r.l., che diverranno esigibili, verificata la ricezione merce e l'approvazione del capo progetto ST, a partire dalla metà/fine del mese di febbraio 2026 e quindi successivamente alla pubblicazione nel R.I. dell'accettazione dell'esperto e dell'istanza di misure protettive, salvo errori od omissioni, per un importo di € 433.966,79 (cfr. doc. 30_B) e precisamente:

FATTURA	DATA FT	DATA INCASSO	IMPORTO
250300360	11.12.25	14/02/2026	31.434,48
250300372	18.12.25	14/02/2026	30.000,00
250300377	19.12.25	14/02/2026	3.520,00
250300379	19.12.25	14/02/2026	3.764,57
250300381	19.12.25	14/02/2026	1.103,00
265400013	13.01.26	27/02/2026	46.665,00
265400001	09.01.26	17/03/2026	11.237,50
265400002	09.01.26	17/03/2026	13.663,42
265400003	09.01.26	17/03/2026	2.400,00
265400005	09.01.26	17/03/2026	3.850,00
265400006	09.01.26	17/03/2026	23.965,00 (verifica registrazione merce)
265400007	09.01.26	17/03/2026	6.790,00
265400012	13.01.26	17/03/2026	7.294,40
265400014	14.01.26	17/03/2026	44.335,00
265400015	14.01.26	17/03/2026	3.440,00
265400017	22.01.26	17/03/2026	785,00
265400018	22.01.26	17/03/2026	45.000,00
265400022	22.01.26	17/03/2026	45.000,00
265400026	29.01.26	17/03/2026	28.250,00
265400027	29.01.26	17/03/2026	550,00
265400028	29.01.26	17/03/2026	3.600,00
265400029	29.01.26	17/03/2026	200,00
265400030	29.01.26	17/03/2026	14.870,10
265400031	29.01.26	17/03/2026	4.830,00
265400041	10.02.26	10/04/2026	350,00
265400035	09.02.26	14/04/2026	4.080,00
265400037	09.02.26	14/04/2026	22.147,32
265400038	09.02.26	14/04/2026	5.535,50
265400039	09.02.26	14/04/2026	13.521,50
265400040	10.02.26	14/04/2026	4.695,00
265400042	11.02.26	14/04/2026	7.090,00
TOTALE POST 13/02			433.966,79

La disponibilità per la EDA Industries di tali somme è da ritenersi essenziale per il progetto di piano e per garantire l'operatività di impresa, al contempo assicurando uno svolgimento delle trattative con i creditori in condizioni di parità; si insiste pertanto nella concessione della misura cautelare con decreto *inaudita altera parte*.

MISURE CAUTELARI sub lett. C, D e E



Come dettagliato nel progetto di piano di risanamento e nei documenti allegati, la situazione debitoria della EDA Industries S.p.A. alla data del 30.11.2025 nei confronti degli istituti bancari e finanziari (comprensivo di debiti scaduti, a scadere e sospesi per normativa sisma Centro Italia 2016) è la seguente:

CREDITORE	DEBITO CHIROG	DEBITO FINEX	DEBITO FINIMP	DEBITO CASSA	TOTALE DEBITO
INTESA	403.653,30	-	-	-	403.653,30
UNICREDIT	416.666,66	-	-	190.449,76	607.116,42
BLU BANCA	-	179.492,15	99.621,88	194.755,17	473.869,20
BANCO BPM	-	-	444.395,86	-	444.395,86
CREDEM	1.669.153,05	400.000,00	-	16.599,57	2.085.752,62
MPS	377.777,83	215.737,00	-	194.247,40	787.762,23
BPER	1.880.000,00	1.205.625,75	-	-	3.085.625,75
BCC ROMA	-	85.718,77	127.980,02	-	213.698,79
BNL	288.851,62	179.973,80	-	436.499,27	905.324,69
BNL FACTOR	-	312.292,22	-	-	312.292,22
BCC SPELLO	651.359,57	-	-	-	651.359,57
FCS (Fondo Crescita Sostenibile)	89.826,26	-	-	-	89.826,26
SIMEST	388.699,75	-	-	-	388.699,75



OPYN	506.857,84	-	-	-	506.857,84
CONFESERFIDI	432.333,81	-	-	-	432.333,81
TOTALI	7.105.179,69	1.954.255,25	671.997,76	1.032.551,17	10.763.983,87

In merito al divieto temporaneo di escussione di garanzie pubbliche

Nel caso di specie, appare evidente il rischio che i creditori bancari e finanziari nella specie Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino S.C., Blu Banca S.p.A., Credito Emiliano S.p.A.- CREDEM, Confeserfidi Soc. Cons. a r.l., ART S.r.l. (già ART SGR S.p.A.), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.- che beneficiano della garanzia pubblica del Medio Credito Centrale mediante ricorso al fondo pubblico per il sostegno alle PMI e del FEI (in riferimento a CREDEM e MPS) - possano escutere le garanzie con effetti diretti sul patrimonio della EDA Industries S.p.A.

Come emerge dal prospetto della Centrale dei Rischi per la rilevazione di novembre 2025, depositato in sede di istanza ed ivi allegato (cfr. doc. 12), dalle schede estratte dal Registro Nazionale Aiuti (cfr. doc. 31) e dalle stesse lettere di MCC (cfr. doc. 32) la EDA Industries S.p.A. ha ottenuto finanziamenti e linee di credito dai diversi intermediari bancari e finanziari con garanzia pubblica ed in particolare:

- 1) BCC di Spello e del Velino S.C. è garantita dal Fondo di Garanzia gestito da MCC per un valore di € 150.034,00;
- 2) Blu Banca S.p.A. è garantita dal Fondo di Garanzia gestito da MCC per un valore complessivo di € 800.000,00, di cui € 400.000,00 per Finimport (posizione M.C. 4135517) € 240.000,00 per anticipi di cassa (posizione M.C. 4135510) ed € 160.000,00 per Finexport (posizione M.C. 4135511);
- 3) Confeserfidi Soc. Cons. a r.l. è (contro)garantita dal Fondo di Garanzia gestito da MCC per un valore di € 400.000,00 (posizione M.C. 4264264);
- 4) CREDEM è garantita dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per un valore di € 173.635,00;
- 5) MPS è garantita dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per un valore di € 23.800,00;
- 6) ART S.r.l. (già ART SGR S.p.A.) è garantita dal Fondo di Garanzia gestito da MCC per un valore di € 679.247,00 (finanziamento n. 10815 del 19.01.2023) (posizione M.C. 3940288).



Per effetto dell'avvio della composizione negoziata da parte della EDA Industries S.p.A., sussiste sia l'attuale rischio di escussione da parte dei creditori bancari delle garanzie nei confronti del Medio Credito Centrale e del FEI, in conseguenza dei termini di risanamento indicati nel progetto di piano - ove si prevede un riscadenzamento integrale delle posizioni a medio-lungo termine - sia il concreto pericolo che l'escussione delle garanzie pubbliche possa pregiudicare il buon esito della composizione.

Difatti è pacifico che *“il privilegio previsto dall'art. 9,5 co., del D.Lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia (stante la finalità pubblicistica che connota il D.Lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate) e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento (cfr. Cass. n. 28356/2025).*

Dunque, per effetto dell'escussione delle garanzie pubbliche da parte degli intermediari bancari e finanziari, la EDA Industries si troverà costretta a considerare un diverso privilegio ante primo grado, non riuscendo più a destinare le stesse risorse finanziarie all'ipotesi di soddisfazione proposta agli stessi creditori.

Ulteriormente, l'escussione della garanzia comporterebbe l'inserimento nelle trattative di Mediocredito Centrale S.p.a., gestore del Fondo di Garanzia con inevitabili conseguenze sia di carattere finanziario, derivanti dalla sostituzione del diritto di rivalsa del garante al diritto al regolare adempimento del contratto principale sia sull'andamento delle trattative, in considerazione della natura pubblica del Fondo e dei margini di manovra nelle trattative ben più ristretti rispetto agli istituti di credito.

Al contempo nello spazio temporale delle trattative, i creditori bancari e finanziari garantiti dallo Stato e dalla BEI non subiranno alcun rischio di disgregazione del patrimonio del garante. Sussiste quindi il nesso di funzionalità tra la misura cautelare del divieto di escussione delle garanzie pubbliche e il buon esito delle trattative.

In merito al divieto di escussione delle fideiussioni del garante-socio unico EDA Holding Srl

In materia di concessione della misura cautelare atipica di inibitoria all'escussione delle fideiussioni prestate dai garanti-soci di impresa in composizione negoziata, la giurisprudenza di merito ha chiarito che:



- *“i provvedimenti cautelari non sono funzionali soltanto a scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa; essi possono essere altresì finalizzati ad impedire che venga inciso il patrimonio di terzi che, nella prospettazione del progetto di piano dovrebbe, almeno in parte, essere posto al servizio della ristrutturazione dell'impresa”;*

- *“la misura cautelare atipica del blocco della escussione delle garanzie è concretamente concedibile solo in quanto possa stimarsi verosimile che il patrimonio dei garanti non corra rischio alcuno di essere sottoposto a variazioni di entità e di contenuto. Diversamente, nel corso della composizione negoziata potrebbe mutare il potere contrattuale del creditore garantito e determinarsi uno squilibrio di posizioni atto ad incidere sui termini delle trattative”* (cfr. Tribunale di Milano, sentenza dell'8.02.2025).

La EDA Holding S.r.l. si è costituita garante in favore della EDA Industries S.p.A. per le seguenti garanzie a prima richiesta attualmente in corso:

1. fideiussione omnibus concessa alla BCC di Roma in data 20.06.2023 sino ad € 1.560.000,00 (cfr. doc. 23_1);
2. fideiussione specifica n. 50551974 concessa alla BPER Banca S.p.A. di € 1.400.000,00 in riferimento alla pratica di fido n. 50478518 (cfr. doc. 23_2A e 2B);
3. fideiussione omnibus n. 20170 concessa alla Blu Banca S.p.A. sino ad € 1.300.000,00 (cfr. doc. 23_3);
4. lettera di patronage forte specifica n. 3372480 concessa al Banco BPM S.p.A. sino ad € 1.000.000,00 (cfr. doc. 23_4);
5. fideiussione specifica n. 67327814 del 15.06.2023 sino ad € 800.000,00 e fideiussione generica n. 39731806 del 12.05.2017 sino ad € 720.000,00 concesse alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (cfr. doc. 23_5);
6. fideiussione specifica n. 991252 del 28.10.2011 e n. 930443 del 28.10.2011 sino ad € 400.000,00; fideiussione specifica n. 1776446 del 24.05.2024 sino ad € 1.000.000,00, fideiussione specifica n. 1821917 del 30.04.2025 sino ad € 1.000.000,00, tutte concesse a Credito Emiliano S.p.A.- CREDEM (cfr. doc. 23_6A e 6B);
7. fideiussione omnibus n. 800003420556 del 29.09.2010 sino ad € 800.000,00 concessa ad Intesa Sanpaolo S.p.A (cfr. doc. 23_7A e 7B);
8. fideiussione omnibus limitata sino ad € 1.080.000,00 concessa ad Unicredit S.p.A. (cfr. doc. 23_8).

Nel caso che ivi interessa, risulta dal progetto di piano che la EDA Holding S.r.l., socio unico della EDA Industries S.p.A., ha intenzione di sostenere il piano e per il quale si prevede l'apporto da parte di EDA Holding S.r.l. di risorse finanziarie quantomeno per l'importo di € 500.000,00 entro il corrente anno 2026 al fine di riallineare alcuni squilibri finanziari dovuti al



ripristino non ancora totale dei volumi di vendita e alla minore incidenza finanziaria in termini di riduzione dei costi della Cassa Integrazione Guadagni rispetto all'ipotesi – non coltivata dalla società - di interruzione dei rapporti di lavoro; ciò naturalmente oltre alla rinuncia della stessa EDA Holding S.r.l. ai crediti vantati quale socio.

A ciò si aggiunga, come emerge dall'ultimo bilancio di esercizio al 31.12.2024 che la EDA Holding S.r.l. si occupa (dal 18.01.2017) dell'attività di detenzione delle partecipazioni nonché dell'attività di indirizzo, controllo, coordinamento e supporto per tutte le società del Gruppo, per le attività connesse alle funzioni tipiche e caratteristiche delle singole realtà.

La EDA Holding dispone di un patrimonio netto al 31.12.2024 di € 2.677.965, immobilizzazioni per € 2.681.668, un attivo circolante pari a € 1.823.616, (di cui crediti: € 1.744.977, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: € 49.995, disponibilità liquide: € 28.644), un attivo di complessivi € 4.505.284, debiti per € 1.820.831 e ha chiuso gli ultimi due esercizi (31/12/2024 e 31/12/2023) con un utile rispettivamente di € 3.989 e di € 53.603 (cfr. doc. 24).

L'analisi della situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2025 conferma la piena solidità e la capacità di garanzia di EDA Holding. Il confronto con l'esercizio precedente evidenzia, infatti, una sostanziale stabilità degli assetti patrimoniali: la lieve flessione dell'attivo (da € 4.505.284 nel 2024 a € 4.123.390 nel 2025) è stata più che compensata dalla concomitante riduzione delle passività (scese da € 1.827.319 a € 1.338.897), preservando inalterato il valore netto del garante (cfr. doc. 25). Tale evidenza numerica, unita alla natura statica tipica della holding — strutturalmente inidonea a generare un depauperamento delle risorse nel breve periodo — attesta l'assenza di rischi per l'integrità del patrimonio, rendendolo un presidio di garanzia capiente e sicuro.

Alla luce della concreta operatività della EDA Holding S.r.l. emerge che il patrimonio della stessa non corra un rischio di subire diminuzioni durante il periodo di efficacia della misura cautelare richiesta, non sussistendo per i creditori bancari alcun rischio di prosciugamento della garanzia ad opera della EDA Holding S.r.l.

Al contrario l'escussione delle garanzie da parte degli stessi creditori bancari della EDA Industries S.p.A. pregiudicherebbe di certo la disponibilità liquida della EDA Holding S.r.l., impendendole di apportare nel breve termine di cui al progetto di piano il sostegno economico previsto, ostacolando di fatto lo svolgimento delle trattative con i creditori.

In merito al divieto di compensazione

La richiesta misura cautelare appare funzionale a garantire tanto la continuità aziendale quanto la *par condicio creditorum* durante le trattative e quindi ad evitare che i creditori bancari, titolari di un credito verso la EDA Industries S.p.A. in virtù dei diversi rapporti contrattuali, possano



estinguere unilateralmente il proprio credito -per il quale si propone una moratoria come da progetto di piano-, mediante la trattenuta delle disponibilità liquide affluite sui conti corrente. Come dettagliato nel progetto di piano di risanamento, la situazione debitoria della EDA Industries S.p.A. alla data del 30.11.2025 nei confronti degli istituti bancari e finanziari è pari ad € 10.763.983,87, di cui € 1.982.470,08 scaduto e € 8.700.755,98 a scadere; tali debiti, come già illustrato, sono relativi a linee di credito (anticipi fatture per lo più) e scoperti di conto corrente (anticipi di cassa) per la parte scaduta e a finanziamenti a medio e lungo termine chirografari per la parte a scadere nei prossimi anni (cfr. doc. 5, 6).

Anche in detta ipotesi di mancata concessione del divieto di compensazione verso i creditori bancari, sussiste un pericolo evidente ovverosia la prospettiva verosimile di una obbligata cessazione della continuità aziendale laddove il flusso finanziario non dovesse essere ripristinato.

Sul punto si richiama recente giurisprudenza secondo cui *"Dall'ambito delle misure cautelari che assistono la composizione negoziata della crisi d'impresa, non può escludersi l'inibitoria dei meccanismi contrattualmente previsti o, comunque, delle pratiche di compensazione dei finanziamenti erogati anteriormente all'applicazione della misura con le disponibilità di cassa di volta in volta originata sui singoli conti correnti bancari, ove l'esigenza sia quella di favorire lo svolgimento delle trattative ed il risanamento dell'impresa, anche attraverso una temporanea cristallizzazione del passivo e fatte salve le prerogative degli istituti di credito, da farsi valere all'esito della composizione negoziata eventualmente nell'ambito di uno degli strumenti individuato ex art. 23 C."* (Cfr. Tribunale di Parma, sentenza del 26.5.2024, Tribunale di Genova, sentenza del 22.09.2025).

Si rappresenta altresì che alla data della presente alcuni istituti bancari e precisamente BPER Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Credito Emiliano S.p.A.- CREDEM e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. hanno già sospeso/revocato le linee di credito concesse alla EDA Industries S.p.A., potendo così operare trattenute sulle disponibilità liquide affluite sul conto corrente della EDA Industries S.p.A. (cfr. doc. 29) e pertanto sussiste allo stato l'urgenza di disporre detto divieto – con decreto inaudita altera parte - al fine di non pregiudicare l'operatività aziendale e lo sviluppo delle stesse trattative con i creditori sino alla data dell'udienza.

Tanto sopra premesso, descritto e ritenuto, la EDA Industries S.p.A., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

RICORRE



All'III.mo Tribunale adito affinché, previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 19, comma 3, CCII, e previo ogni altro necessario incombente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia confermare le richieste misure protettive per un periodo di 120 giorni (salva eventuale proroga), nei confronti di tutti i creditori e disporre -con decreto *inaudita altera parte* ovvero all'esito della instaurazione del contraddittorio- le misure cautelari atipiche nei confronti dei creditori indicati, come richieste con il presente ricorso, e quindi ai sensi dell'art. 18 e 19 CCII si chiede di:

1. confermare per un periodo di tempo pari a 120 giorni ovvero per il periodo di tempo ritenuto di giustizia e salvo proroga, le misure protettive tipiche *ex art.* 18, comma 3, 4, 5 e 5bis, CCII con efficacia *erga omnes*;
2. disporre con decreto *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669-sexies, co. 2, c.p.c., ovvero, in subordine previa fissazione dell'udienza *ex art.* 19, comma 3, CCII, le seguenti misure cautelari, con decorrenza dalla data di efficacia delle misure protettive e per tutta la loro durata o per il diverso termine che sarà ritenuto di giustizia:

- A. lo svincolo delle somme dovute da STmicroelectronics S.r.l. in favore di EDA Industries S.p.A., come sopra indicate, oggetto di pignoramento presso terzi da parte di GECOB S.r.l. per l'effetto dell'atto notificato al debitore in data 10.02.2026, in forza del D.I. n. 123/2026 - R.G. n. 14414/2025 del Tribunale di Catania e lo svincolo dei conti correnti della EDA Industries S.p.A. accessi con Banco BPM S.p.A. e Unicredit S.p.A. -con diritto della EDA Industries S.p.A. alla restituzione delle somme già vincolate e della libera e piena facoltà di disporre dell'eventuale saldo attivo e con ordine ai terzi pignorati STmicroelectronics S.r.l., Banco BPM S.p.A e Unicredit S.p.A. di procedere al versamento delle somme pignorate in favore di EDA Industries S.p.A.;
- B. la sospensione dell'efficacia dell'atto di pignoramento presso terzi della GECOB S.r.l. notificato al debitore in data 10.02.2026, in forza del D.I. n. 123/2026 - R.G. n. 14414/2025 del Tribunale di Catania, con riferimento alle somme dovute da STmicroelectronics S.r.l., in corso di esigibilità come sopra indicate e ai futuri accrediti sui conti correnti accessi con Banco BPM S.p.A. e Unicredit S.p.A., con diritto della EDA Industries S.p.A alla libera e piena facoltà di disporre delle somme, del conto corrente e dell'eventuale saldo attivo e con ordine ai terzi pignorati STmicroelectronics S.r.l., Banco BPM S.p.A e Unicredit S.p.A. di non assoggettare a vincolo le somme dovute alla EDA Industries S.p.A.;
- C. il divieto per Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino S.C., Blu Banca S.p.A., Credito Emiliano S.p.A.- CREDEM, Confeserfidi Soc. Cons. a r.l., ART



S.r.l. (già ART SGR S.p.A.), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e agli eventuali cessionari/mandatari dei loro crediti, garantiti dal Fondo di Garanzia, gestito da Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.A. e/o dal Fondo Europeo per gli Investimenti FEI, di escutere la garanzia pubblica sui crediti verso EDA Industries S.p.A., nonché il divieto e l'inibizione dell'istruttoria, ove già in corso, e dei pagamenti delle somme dovute da parte di Mediocredito Centrale Banca del Mezzogiorno S.p.A. in forza di tale garanzia;

- D. il divieto per Banca di Credito Cooperativo di Roma, BPER Banca S.p.A., Blu Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Credito Emiliano S.p.A.- CREDEM, Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e agli eventuali cessionari/mandatari dei loro crediti, di escussione delle garanzie prestate dal garante-socio unico EDA Holding S.r.l. in favore della EDA Industries S.p.A.;
- E. il divieto per Banca di Credito Cooperativo di Roma, BPER Banca S.p.A., Blu Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Credito Emiliano S.p.A.- CREDEM, Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino S.C. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. di compensazione tra i saldi attivi dei conti correnti e i saldi passivi e/o le rate dei finanziamenti a scadenza;

3. *in via subordinata*, concedere e/o confermare le misure protettive e/o cautelari nei limiti e con le modalità che saranno ritenute più idonee ad assicurare il buon andamento delle trattative in pendenza della composizione negoziata.

Sull'instaurazione del contraddittorio

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare udienza per la conferma delle misure protettive e cautelari sopra indicate, previa instaurazione del contraddittorio nelle forme ritenute opportune.

A tale fine, la Società si rimette all'Ill.mo Tribunale adito affinché sia disposto che il presente ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza siano notificati all'esperto e ai creditori, diversi dai lavoratori, che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei suoi confronti, o siano intervenuti nei relativi procedimenti, nonché ai destinatari di specifiche misure protettive e/o cautelari formanti oggetto del presente procedimento, mediante gli strumenti telematici e all'indirizzo di posta elettronica certificata o nelle altre modalità previste dalla norma.

Per il caso in cui il Tribunale adito ritenga di estendere la notifica ad altri creditori, anche alla luce del loro elevato numero, come risultante dall'elenco allegato (cfr. doc. 6 e 21) si chiede che il Tribunale disponga, *ex art. 151 cod. proc. civ.*, la notifica mediante pubblicazione sul



sito internet del Tribunale di Rieti per la durata di 15 giorni prima dell'udienza ovvero alternativamente mediante pubblicazione sul sito internet della Eda Industries S.p.A. www.eda-industries.net/it per la durata di 15 giorni prima dell'udienza ovvero sempre alternativamente mediante notificazione ai soli primi dieci creditori per ammontare indicati nell'elenco allegato sub. doc. 21 ovvero secondo la modalità ritenuta necessaria con l'adozione delle opportune cautele in relazione alla natura delle informazioni concernenti il presente procedimento.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si allegano ai fini della loro acquisizione unitamente ai documenti richiesti ex art 19, comma 2, CCII, anche i documenti allegati all'istanza di nomina dell'esperto e di successiva integrazione (da 4 a 17):

1. Ricevuta presentazione istanza di nomina dell'esperto INEG_0000007895;
2. PEC di avvenuto corretto avvio della composizione negoziata trasmessa dalla CCIAA di Rieti-Viterbo in data 29.01.2026;
3. visura storica di EDA Industries S.p.A. attestante, tra gli altri dati, l'intervenuta pubblicazione in data 16.02.2026 dell'istanza ex art. 18 CCII e dell'accettazione dell'esperto;
4. situazione patrimoniale ed economico - finanziaria aggiornata al 30.11.2025;
5. progetto di Piano di Risanamento, recante, tra l'altro, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, un piano finanziario per i successivi sei mesi, precisamente flussi di cassa previsionali 2026-2028 e le iniziative che la Società intende adottare;
6. elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
7. dichiarazione sull'assenza, nei confronti della Società di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
8. dichiarazione attestante il mancato deposito di ricorsi ai sensi dell'art. 40, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 44, c. 1, lett. a), e 54, 3° comma CCII;
9. dichiarazione attestante la richiesta del certificato unico dei debiti tributari di cui all'art. 364, 1° comma CCII;
10. certificato dei carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate;
11. certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi ai sensi dell'art. 363 CCII;
12. estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia in data 08.01.2026;



13. dichiarazione *ex art.* 20, 1° comma, CCII sulla sospensione di obblighi e cause di scioglimento;
14. dichiarazione *ex art.* 18, 2° comma, CCII sull'esistenza di misure esecutive o cautelari;
15. istanza per l'applicazione delle misure protettive *ex art.* 18 CCII;
16. flussi di cassa previsionali 2026-2028 della EDA Industries S.p.A.;
17. simulazione del test pratico di autodiagnosi;
18. bilanci di esercizio EDA Industries S.p.A. 2022, 2023 e 2024;
19. situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della EDA Industries S.p.A. aggiornata al 22.12.2025;
20. A_Nomina dell'Esperto Dott.ssa Daniela Saitta (PEC del 13.02.2026 ore 13.30);
B_Accettazione della nomina da parte dell'Esperto;
C_Notifica dell'accettazione da parte della CCIAA della nomina da parte dell'esperto (PEC del 13.02.2026, ore 14.10);
21. elenco dei creditori, con indicati i primi dieci creditori per ammontare, esclusa la EDA Holding S.r.l., con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata o ordinaria verificata *ex art.* 19, 2° comma, lett. c CCII (ad integrazione dell'elenco dei creditori di cui al doc. 6);
22. dichiarazione *ex art.* 19, 2° comma, lett. e), CCII attestante la risanabilità dell'impresa;
23. garanzie rilasciate dalla EDA Holding S.r.l. e certificazioni rapporti bancari EDA Industries S.p.A.;
24. bilancio di esercizio al 31.12.2024 della EDA Holding S.r.l.;
25. situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della EDA Holding S.r.l. aggiornata al 31.12.2025;
26. notificazione PEC del 15.01.2026 dell'atto di precetto e del titolo provvisoriamente esecutivo da parte di GECOB S.r.l.;
27. notificazioni PEC ingiunzioni di pagamento da parte dei creditori;
28. atto di pignoramento presso terzi notificato al debitore in data 10.02.2026 da parte di GECOB S.r.l.;
29. comunicazioni di sospensioni e revoca affidamenti/linee di credito MPS, CREDEM, BNL, BPER e BPM di gennaio/febbraio 2026;
30. fatture EDA Industries S.p.A. per commesse STmicroelectronics S.r.l. scadute al 10.02.2026 ed in scadenza dal 14/16.02.2026;
31. schede uniche estratte dal Registro Nazionale Aiuti;



32. comunicazioni EDA_Medio Credito Centrale avente ad oggetto il Fondo di Garanzia.

Si dichiara che il presente procedimento è soggetto al versamento di un contributo unificato nella misura fissa di € 98,00 ai sensi dell'art.13, comma 1 lett. b) d.P.R. n. 115/2002, previsto per i processi camerali e di volontaria giurisdizione.

Si dichiara che il numero di fax del procuratore costituito è 06.64521666 e il suo indirizzo PEC è alessandropetruccioli@ordineavvocatiroma.org.

Roma, 16.02.2026

Avv. Alessandro Petruccioli

